



Il Presidente

OMISSIS

Fasc. URAV n. 3385/2025
Collegato a Fasc. URAV n. 5161/2024

Oggetto: Richiesta di parere – nell’ambito del protocollo di vigilanza collaborativa con il Comune di OMISSIS - in merito ad una eventuale situazione di incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo alla Vicesindaca del Comune di OMISSIS (prot. n. 109007 del 29 luglio 2025)

In riferimento alla questione sottoposta all’esame della scrivente Autorità con nota acquisita al prot. ANAC n. 109007 del 29 luglio 2025 - avente ad oggetto la sussistenza di fattispecie di incompatibilità e conflitto d’interesse a carico della Vicesindaca - si rappresenta quanto segue.

In relazione ai quesiti posti, si rappresenta che per le questioni relative all’accertamento delle cause di incompatibilità degli amministratori locali previste nel Testo Unico degli Enti Locali di cui al d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) la competenza è del Ministero degli interni, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. Pertanto, si invita il Comune a riproporre il quesito relativo all’applicabilità dell’art. 63, comma 1, n. 2 d.lgs. cit. al Ministero indicato, avendo cura preliminarmente di verificare se la società affidataria rivesta eventualmente la forma giuridica della cooperativa o del consorzio di cooperative, per le quali il comma 2 esclude la sussistenza di una causa di incompatibilità.

Con riguardo agli ulteriori profili evidenziati nell’istanza, in un’ottica di leale cooperazione tra amministrazioni, si espongono le seguenti riflessioni.

Come precisato dal PNA 2019, il conflitto di interessi si realizza nel caso in cui l’interesse pubblico venga deviato per favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario. La nozione di conflitto presenta un’accezione ampia, dovendosi attribuire rilievo “*a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale*”. In tal senso, l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa possono essere astrattamente compromessi per effetto non solo delle situazioni tipizzate dalla



legge ma anche di quelle che, sebbene non esplicitate dalla legge, risultino in concreto altrettanto idonee. Più specificamente, nella prima categoria rientrano quelle previste dall'art. 7 d.P.R. cit. (*“interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente”*), mentre alla seconda sono riconducibili le fattispecie, attuali o potenziali, non altrimenti conosciute o conoscibili e ciononostante suscettibili di determinarne il rischio di insorgenza di un rapporto di favore o comunque di non indipendenza e imparzialità in relazione a rapporti pregressi, sintetizzate nell'espressione *“gravi ragioni di convenienza”* riportata dal penultimo periodo dell'art. 7 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 20 luglio 2022 n. 6389).

Si rammenta che la principale misura di prevenzione del conflitto d'interessi, anche potenziale, è rappresentata dall'obbligo di segnalazione da parte dell'interessato e dalla successiva astensione dalla partecipazione alla decisione o all'atto endoprocedimentale, che potrebbe porsi in contrasto con il concorrente interesse privato. Tale dovere di condotta è espressamente previsto dall'art. 7 d.P.R. n. 62/2013 a mente del quale *“Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza”*.

L'applicazione della norma, tuttavia, è destinata esclusivamente ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché a consulenti, collaboratori e dipendenti di imprese fornitrici di beni e servizi in favore dell'ente pubblico. Sono, pertanto, esclusi i componenti degli organi d'indirizzo politico, per i quali il conflitto d'interesse è specificamente disciplinato dall'art. 78, comma 2, d.lgs. n. 267/2000. La norma dispone che *“Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata*



e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado". Il legislatore, dunque, anche in questo caso ha indicato quale misura obbligatoria con funzione preventiva l'astensione dalla partecipazione alla decisione del soggetto interessato, salvo il caso in cui l'atto da adottare abbia carattere normativo o amministrativo generale tale da non consentire un riconoscimento immediato dell'interesse privato di cui l'amministratore pubblico sia eventualmente titolare. La disposizione richiamata è stata interpretata in senso rigoroso dalla giurisprudenza che ha rinvenuto un dovere di astensione in capo al componente del Consiglio comunale "in tutti i casi in cui, per ragioni di ordine obiettivo, egli non si trovi in posizioni di assoluta serenità rispetto alle decisioni da adottare di natura discrezionale, con la precisazione che il concetto di "interesse" del consigliere alla deliberazione comprende ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportante una tensione della volontà, verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire all'adozione di una delibera" (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 4806/2014 e n. 693/2011).

Orbene, nel caso di specie, ferma restando la competenza del Comune di OMISSIS per ogni accertamento nel merito, si ritiene che l'eventuale conflitto d'interesse rilevato a carico della Vicesindaca debba essere gestito esclusivamente ai sensi dell'art. 78 TUEL. In altri termini, l'interessata sarà tenuta ad astenersi dalle decisioni di competenza dell'organo di indirizzo politico ogniqualvolta risultino coinvolti interessi personali ovvero del coniuge, parenti o affini entro il quarto grado, in modo da evitare che la sua partecipazione possa pregiudicare la validità dell'atto finale.

Con l'occasione si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni per il rafforzamento delle misure di prevenzione dei conflitti d'interesse degli amministratori locali. Quest'ultimi non sono vincolati al rispetto del Codice di comportamento nazionale di cui al d.P.R. n. 62/2013 né a quello adottato dall'amministrazione e rivolto ai dipendenti. Ciò non esclude la possibilità che i componenti dell'organo politico si autovincolino al rispetto di tali disposizioni mediante una dichiarazione di impegno da rendere all'atto del conferimento dell'incarico, in cui, ad esempio, diano atto della partecipazione ad associazioni ed organizzazioni nonché della titolarità di interessi propri, del coniuge, di parenti o affini (artt. 5 e 6 d.P.R. n. 62/2013). Tali doveri di comunicazione potrebbero essere anche formalizzati nell'ambito di un codice di condotta *ad hoc*, indirizzato ai soli componenti dell'organo di indirizzo politico dell'ente.

L'efficacia preventiva di tali dichiarazioni potrebbe essere ulteriormente potenziata attraverso la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente", al fine di favorire forme di controllo diffuso, e/o la costituzione di un organo di controllo terzo,



legittimato ad esprimere pareri sulla configurabilità o meno di un conflitto d'interessi e sul conseguente obbligo di astensione.

Nell'ambito del medesimo Codice etico (ovvero in altro atto interno) sarebbe opportuno prevedere che in occasione del conferimento delle deleghe il Sindaco svolga, con la collaborazione dei consiglieri, una ponderata valutazione delle dichiarazioni rese in ordine alla titolarità (diretta o indiretta) di interessi economici e finanziari in enti di diritto privato operanti in un determinato settore, al fine di assicurare l'imparzialità delle decisioni nonché l'effettivo perseguimento dell'interesse pubblico. Spetta in ogni caso al Sindaco valutare nel caso di specie l'opportunità di procedere ad un "riesame" delle deleghe già conferite alla Vicesindaca, chiedendo, ove ritenuto opportuno, di precisare – preferibilmente per iscritto e producendo eventuale documentazione comprovante il contenuto delle dichiarazioni - i rapporti intercorrenti con i soci delle società affidatarie di lavori e servizi da parte del Comune.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 16 settembre 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente